

p) Piante da vivaio e da trapianto

Sezione I – Piante da vivaio

Definizione	Art.	32
Sostituzioni	"	33
Reclami e richiesta di risarcimento da parte dell'acquirente	"	34
Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente	"	35
Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio	"	36
Distanze minime per le coltivazioni vivaistiche	"	37
Garanzie di attecchimento	"	38

Sezione II – Tappeti erbosi

Misurazione	"	39
Garanzia di attecchimento	"	40

Sezione III – Opere di giardinaggio

Definizione	"	41
Opere di costruzione – contatti, progettazione, preventivo	"	42
Opere di costruzione – esecuzione dei lavori	"	43
Opere di costruzione – chiusura dei lavori	"	44
Opere di costruzione – collaudo	"	45
Opere di costruzione – contestazioni e reclami	"	46
Opere di costruzione – prime manutenzioni	"	47
Opere di manutenzione – contatti, richiesta preventivo	"	48
Opere di manutenzione – esecuzione lavori	"	49
Opere di manutenzione – reclami	"	50
Perizie	"	51

p) Piante da vivaio e da trapianto'

Sezione I Piante da vivaio

Art. 32 - Definizione

Si definiscono piante da vivaio tutte le essenze coltivate in terra ed in contenitore di qualsiasi età e dimensione sottoposte a periodiche lavorazioni riguardanti chioma e apparato radicale.

Nello specifico, le piante coltivate in terra sono ripetutamente rizollate a intervalli di tempo non superiori ai 3-5 anni (a seconda della specie). Nel caso di piante in contenitore, queste sono considerate vendibili (ossia "franche") dopo aver trascorso almeno una fase vegetativa nel vaso.

Art. 33 - Sostituzioni.

Salvo espresso divieto di cui sia fatta regolare menzione in ciascun ordine distinto, la ditta fornitrice è autorizzata a sostituire con varietà affini per qualità, quantità e dimensione quelle varietà richieste che fossero eventualmente esaurite.

Art. 34 - Reclami e richiesta di risarcimento da parte dell'acquirente.

Salvo speciali convenzioni, nessun reclamo è ammesso per ritardi nelle spedizioni o consegne delle piante, in quanto tali spedizioni o consegne sono eseguite in epoca favorevole al trapianto.

Nel caso di ordini anche accettati, ivi compresi quelli a consegna differita, che non possono essere eseguiti in tutto o in parte per causa di forza maggiore come inondazioni, gelate, grandine, siccità ecc., oltre a serra-te, scioperi, furti, incendi, ecc., nessun risarcimento può essere richiesto. Data la particolare deperibilità della merce, qualsiasi reclamo deve pervenire alla ditta fornitrice entro **7** giorni dal ricevimento della merce stessa. Non pervenendo reclami entro il termine suddetto, la merce si considera accettata ad ogni effetto dal committente.

Art. 35 - Contestazioni sulla merce da parte dell'acquirente.

In caso di contestazioni inerenti alla qualità delle merci, l'acquirente

deve trattenere gli articoli della partita non contestati, ma, una volta accettata la contestazione da parte del fornitore, tutto il quantitativo dell'articolo contestato dovrà essere restituito al fornitore stesso.

Possono essere sostituite o defalcate dal prezzo solo quelle merci che saranno state debitamente restituite. In ogni caso, le spese di trasporto dell'andata e dell'eventuale impianto restano a carico del committente, salvo il caso di vizi occulti.

Art. 36 - *Trasporto delle merci: forma, imballaggio, onere del rischio.*

Gli acquirenti sono tenuti a scrivere in ogni ordinazione il preciso indirizzo, indicando il mezzo di trasporto voluto e la stazione ferroviaria alla quale appoggiare la spedizione. In mancanza di tale indicazione il fornitore si regola secondo la maggiore convenienza, declinando qualsiasi responsabilità. Salvo accordi speciali, le spedizioni sono sempre eseguite in porto assegnato e cioè con la spesa di trasporto da pagarsi all'arrivo da parte dell'acquirente.

Gli imballaggi sono eseguiti in base alle caratteristiche delle piante ed alla distanza che esse debbono percorrere.

La merce viaggia a rischio e pericolo esclusivo dell'acquirente anche nel caso di vendita pattuita franco destino. Pertanto ogni responsabilità del fornitore cessa con la consegna delle merci alla ferrovia od a chi ne effettua il trasporto. In caso, quindi, di ritardi, avarie, mancanze, scambio o manomissione di colli, ecc., i conseguenti reclami debbono essere fatti direttamente dal destinatario ed esclusivamente verso chi ha effettuato il trasporto. In ogni caso, la merce deve essere ritirata poiché, rifiutandone lo svincolo, l'acquirente verrebbe a perdere ogni diritto verso l'assuntore del trasporto.

Art. 37 - *Distanze minime per le coltivazioni vivaistiche.*

E' uso osservare nelle colture vivaistiche, data la loro provvisorietà, la distanza di un metro dal confine, per le piante per le quali la legge prevede una distanza maggiore.

Art. 38 - *Garanzie di attecchimento.*

Salvo patto contrario, il fornitore non risponde del mancato attecchimento delle piante consegnate.

Nell'ipotesi in cui il venditore abbia provveduto anche alla messa a dimora, è tenuto soltanto a rifornire il soggetto non attecchito e per una sola volta, purché la contestazione avvenga entro il 31 luglio successivo per le piantagioni avvenute in autunno ed entro 4 mesi dalla piantagione se questa sia avvenuta in primavera, salvo che il mancato attecchimento sia dovuto a colpa dell'acquirente o che lo stesso non abbia provveduto al pagamento concordato nei tempi e modi definiti.

Le prestazioni d'opera per l'eventuale sostituzione del soggetto non attecchito sono, in ogni caso, a carico dell'acquirente.

Sezione II **Tappeti erbosi**

Art. 39 - Misurazione.

La misurazione dei tappeti erbosi avviene a metro quadro, includendo nella determinazione della superficie reale complessiva anche le interruzioni di terreno non lavorabili per strisce di larghezza non superiore a metri 2,5.

Art. 40 - Garanzia di attecchimento.

Il fornitore garantisce la germinazione dei semi o dei miscugli e la conseguente formazione dei tappeti erbosi.

La garanzia non è dovuta, qualora l'attecchimento non avvenga per motivi di forza maggiore, quali gli eventi meteorici, climatici ed altri eventi non dipendenti dalla volontà del fornitore, e comunque non prevedibili.

La garanzia non è dovuta qualora l'attecchimento non avvenga per deriva dalla cattiva qualità del terreno non apportato dal fornitore.

Sezione III **Opere di giardinaggio**

Art. 41 - Definizione

Si intendono opere di giardinaggio tutti quei lavori di costruzione e manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano il verde, sia privato che pubblico.

Nelle opere di giardinaggio rientrano anche piccole opere idrauliche come impianti di irrigazione, drenaggi, reti di scolo delle acque e laghetti; opere edili come viabilità interne, camminamenti, cordoli, muretti, roccaglie, pergole, recinzioni.

Art. 42 - Opere di costruzione – contatti, progettazione, preventivo

Il cliente che intende impiantare un nuovo giardino contatta la ditta esecutrice la quale effettua un sopralluogo preliminare. In seguito, su richiesta del cliente, può approntare un progetto più o meno dettagliato su come realizzare l'opera. Tale progetto è trattenuto dalla ditta fino all'accettazione del preventivo o al pagamento dello stesso.

Il preventivo, a seconda dell'entità del lavoro, se accettato, viene controfirmato. In tal caso la ditta si impegna a rispettare i valori esposti salvo variazioni in fase di realizzazione che verranno conteggiati in economia o preventivati successivamente; da parte sua, il cliente, si impegna a rispettare l'impegno di spesa ed al pagamento nelle modalità e nei tempi pattuiti.

Art. 43 - Opere di costruzione - esecuzione dei lavori

La ditta esecutrice, stabilito il periodo ottimale per iniziare i lavori, in

accordo con il cliente, avvia l'opera. Ritardi dovuti ad avversità climatiche o a cause di forza maggiore sollevano la ditta da responsabilità di buona riuscita delle opere (soprattutto attecchimenti di piante e germinazione delle sementi di prati).

Art. 44 - Opere di costruzione – chiusura dei lavori

Svolte tutte le opere come da preventivo o comunque necessarie, la ditta esecutrice salvo accordi diversi considera chiuso il lavoro.

Art. 45 - Opere di costruzione - collaudo

A seconda delle opere svolte, passati i tempi tecnici per assestamenti, attecchimenti, germinazioni, ecc. viene eseguito il collaudo. In questa fase si rileva l'eventuale necessità di interventi correttivi ove ce ne sia bisogno. Tali lavori salvo accordi tra le parti possono essere a pagamento o meno.

Art. 46 - Opere di costruzione – contestazioni e reclami

Il cliente non soddisfatto del lavoro eseguito espone le proprie lamenti in fase di collaudo.

Art. 47 - Opere di costruzione – prime manutenzioni

Se preventivamente convenuto tra le parti, la ditta esecutrice può accollarsi l'esecuzione delle prime manutenzioni. Se ciò non dovesse avvenire la ditta ha comunque l'obbligo di informare il cliente (anche solo verbalmente) di tutti gli interventi da effettuare nel primo anno d'impianto.

Art. 48 - Opere di manutenzione – contatti, richiesta preventivo

Il cliente che intende eseguire manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle proprie aree verdi, contatta la ditta esecutrice la quale, a seguito di un sopralluogo, può, su richiesta, redigere un preventivo scritto. In mancanza il lavoro sarà conteggiato in economia. In caso di grandi interventi può essere redatto un capitolato lavori.

Art. 49 - Opere di manutenzione – esecuzione lavori

In caso di interventi di potatura o abbattimenti di esemplari protetti, il cliente si fa carico proprio o demanda la ditta a svolgere le pratiche burocratiche necessarie all'ottenimento dei permessi. È dovere della ditta esecutrice svolgere i lavori alla regola dell'arte attenendosi, ove richiesto, a regolamenti (di norma comunali) sulla manutenzione del verde. La ditta esecutrice pattuisce con il cliente, in base ai lavori da effettuarsi, il periodo migliore d'intervento. Ritardi dovuti ad avversità climatiche o a causa di forza maggiore sollevano la ditta da ogni responsabilità di buona riuscita del lavoro, lasciando alla stessa la decisione di rinviare i lavori in altra stagione.

Art. 50 - Opere di manutenzione – reclami

La ditta esecutrice non è responsabile di morte delle piante ove queste presentino prima dell'intervento stati di sofferenza. È invece responsabile di opere eseguite contro i regolamenti in vigore e di danni arrecati a persone o cose circostanti l'area di lavoro.

Art. 51 - Perizie

In caso di necessità, ove la ditta esecutrice non possa o non voglia assumersi responsabilità, può essere richiesto l'intervento di consulenti in materia. È il caso di analisi fitopatologiche, verifiche di stabilità, stesure di capitolato d'opera, ecc.